

*Sulle comunione nelle terra della provincia di Bolzano*

I singoli componenti delle vicinie e comunità o associazioni agrarie comunque denominate, costituite, sia per la proprietà sia per l'esercizio di altri diritti reali, su terre della provincia di Bolzano soggette all'esercizio di usi civici, non sono litisconsorti necessari nelle controversie che hanno per oggetto terre comuni o che scaturiscono comunque dall'amministrazione di queste, perché l'art. 13, 4° comma, l. prov. Bolzano del 7 gennaio 1959 n. 2, che, attribuendo ai predetti organismi la natura di comunioni private d'interesse pubblico, ne regola l'organizzazione, espressamente attribuisce la legittimazione attiva e passiva per le predette controversie al presidente del consiglio di amministrazione della comunione senza limitazione di sorta ed anche per le controversie, quindi, di natura reale. Cass., sez. II, 08-07-1993, n. 7465, in Rep. Fo. It., 1993, "usi civici".n. 64